REP. N.	
DEL	

	REP. N.	
COMUNE DI FIRENZUOLA	DEL	
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI		
RISCOSSIONE COATTIVA - CIG 89345049C4		
IMPORTO CONTRATTUALE €, OLTRE IVA		
IMPORTO COMPLESSIVO €		
SCRITTURA PRIVATA		
L'anno duemilaventidue (2022) addì () del mese di, in		
Firenzuola, presso la Sede municipale, tra le parti:		
1) Dott. Bacci Francesco nato a Firenze il 17/06/1981, e domiciliato per la		
carica presso il Comune di Firenzuola, Piazza Casini, n. 5, Responsabile del		
Settore n. I del Comune di Firenzuola (CF: 01175240488), il quale agisce in		
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Firenzuola ai sensi degli artt.		
107, comma 3, lettera c) e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto		
2000, n. 267, in forza dei poteri conferiti con decreto sindacale n. 10 del		
01/06/2021; di seguito indicata Amministrazione.		
2) nato a il, domiciliato		
per la carica in, codice		
fiscale in qualità di Presidente - Legale		
Rappresentante della Ditta		
PREMESSO CHE		
- che con determina a contrarre RG n. del è stato stabilito di		
procedere all'appalto della gestione del servizio di riscossione coattiva dei		
crediti del Comune di Firenzuola per il periodo 2022-2025 e sono stati		
approvati i documenti e la procedura di gara per un importo a base di gara di €		
approvati i documenti e la procedura di gara per un importo a base di gara di C		

168.750,00 (euro centosessantomilasettecentocinquanta/00), oltre Iva - CIG	
92345049C4, CPV 79940000-5;	
- che l'appalto è stato affidato tramite procedura negoziata svolta con modalità	
telematica – art. 1 comma 2 lett. b, D.L. 76/2020, conv. in l. 120/2020, previa	
manifestazione di interesse, rivolta a tutti gli operatori che manifestino	
interesse, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più	
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;	
- che con determinazione ndel è stato approvato lo schema del	
presente contratto;	
- con determina n. del , sono stati approvati i	
verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel	
contempo all'aggiudicazione in via non efficace dell'appalto alla Ditta	
/Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito dalla	
Cooperativa (mandataria) e dalle Cooperati-	
ve(mandante),(mandante);	
- con Determina n del, a seguito della positiva verifica	
dei requisiti previsti dal Codice, l'aggiudicazione disposta con Determina	
del, è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice;	
- che con determinazione n del, l'appalto è stato	
definitivamente aggiudicata e affidato alla ditta ""	
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai contro	
interessati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, D.lgs. n.	
50/2016);	
Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si	
stipula quanto segue.	

Art 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. Il Comune aggiudica per il	
triennio 2022-2025, ai sensi del D.lgs. 50/2016, a, nel proseguo	
denominata Appaltatore, che accetta, il servizio di riscossione coattiva de	
crediti comunali CIG 92345049C4	
Art.2 - NORME DI RIFERIMENTO. Il contratto è regolato dalle seguenti	
fonti normative e documentali, nel seguente ordine gerarchico:	
a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione	
integrale di tutti gli accordi tra l'amministrazione comunale e l'Appaltatore;	
b) dagli elaborati di gara (compreso il capitolato speciale) approvati con la	
determinazione del responsabile del settore 1 RG n del richiamata	
nella premessa, i quali, ancorché non materialmente allegati, qui si intendono	
formalmente ed integralmente riportati e trascritti;	
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano i	
contratti pubblici, dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;	
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti di appalto.	
Entrambi i contraenti dichiarano espressamente di conoscere bene il contenuto	
delle fonti di disciplina del contratto, sopra richiamate, e di accettarne il	
contenuto.	
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto stabilito nel presente articolo	
non è "dichiarazione di stile", e che le fonti del rapporto sono conosciute e	
accettate.	
Art. 3 – CORRISPETTIVO. L'ammontare complessivo dell'Appalto per il	
triennio 2022-2025 è pari ad € (euro) al netto del ribasso	
d'asta offerto in sede di gara, oltre I.V.A	
Il servizio di supporto sarà remunerato come segue:	

- un compenso fisso annuo a favore dell'Appaltatore per le attività	
prestate pari ad €(euro) al netto del ribasso	
d'asta offerto in sede di gara, oltre I.V.A.;	
un compenso variabile pari al % ( %) quale aggio a	
favore dell'Appaltatore degli importi riscossi coattivamente al netto	
delle spese di riscossioni coattive.	
2. Il totale annuo del corrispettivo per il servizio svolto dall'Appaltatore non	
potrà comunque superare € IVA esclusa, salvo la facoltà	
dell'Amministrazione di avvalersi della previsione di cui all'art. 106 comma	
12 D.Lgs. 50/2016 (cd. quinto d'obbligo).	
Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO. L'Appalto avrà la durata di anni 3	
(tre) a decorrere dal , con possibilità di rinnovo per un anno e	
successiva proroga tecnica semestrale. L'Appaltatore si impegna alla scadenza	
del rapporto contrattuale, in caso di rinnovo e/o proroga tecnica semestrale, a	
prorogare l'Appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta	
del Comune.	
Art. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il reiterato inadempimento	
dell'Impresa affidataria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il	
presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore	
comunque a 10 (dieci) giorni, potrà comportare la risoluzione del contratto.	
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:	
a) non reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dell'incameramento	
parziale della stessa nei casi previsti dal contratto e dal relativo capitolato	
speciale;	
b) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'affidatario	

dei servizi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente	
contratto;	
c) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni	
oggetto del servizio;	
d) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel	
capitolato;	
e) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;	
f) richiesta a danno degli utenti di compensi diversi rispetto a quelli stabiliti	
dal capitolato;	
g) in caso di cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune di	
Firenzuola;	
h) violazioni oggettivamente riscontrate in materia di rispetto della privacy a	
tutela dei dati personali;	
i) perdita dei requisiti morali necessari per avere la capacità di contrattare	
con la p.a. da parte dei legali rappresentanti della Società appaltatrice e	
delle persone fisiche incaricate di svolgere le funzioni stabilite, non	
immediatamente rimossi o licenziati dagli organi dell'appaltatore;	
j) fallimento dell'Appaltatore;	
k) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda	
impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice	
Civile;	
1) negli altri casi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa	
vigente ancorché non espressamente richiamati nel presente contratto.	
Art. 6 – INADEMPIENZE E PENALITA'. Il responsabile competente del	
Comune ha la facoltà di procedere a ogni forma di controllo ed esame della	
5	

gestione, disponendo verifiche ed ispezioni con un preavviso massimo di	
giorni 5 (cinque), per verificare l'andamento generale dei servizi, avere	
informazioni e dati su temi specifici, controllare che le attività previste dal	
presente capitolato, dall'offerta economica e dal contratto di servizio siano	
rispettate.	
Ove fossero evidenziate situazioni di inadempimento, la ditta è tenuta ad	
adempiere entro giorni 30 dalla diffida, fatta salva la possibilità di irrogare	
sanzioni, sulla base della gravità dell'inadempimento, da € 250,00	
(duecentocinquanta/00) ad € 2.000,00 (duemila/00).	
Nel caso di violazione degli obblighi assunti ovvero di violazioni delle	
disposizioni contenute nel presente capitolato, il Comune formalizzerà la	
contestazione via PEC. L'Appaltatore potrà presentare le controdeduzioni	
entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione.	
Dove, a insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni fossero	
ritenute irrilevanti, saranno applicate le penali di cui sopra.	
Il Comune di Firenzuola si riserva il diritto di sanzionare eventuali	
inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del	
servizio, anche se non espressamente elencati.	
Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito	
cauzionale o mediante pagamento diretto dell'Appaltatore.	
Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di	
contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e	
la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.	
Art. 7 – TRACCIABILITA'. 1. L'Appaltatore si impegna ad assolvere	
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto di	
_	

appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 L. 13/8/2010 n. 136 e smi.	
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla	
Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della	
Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria	
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria.	
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale degli altri strumenti	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
risoluzione del contratto.	
4. Ai suddetti scopi si dà atto che l'appalto di cui al presente contratto è	
contrassegnato dal CIG riportato in oggetto.	
5. L'Appaltatore dichiara:	
- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla	
presente commessa pubblica sono i seguenti:	
Banca Filiale di con codiceIBAN ;	
2) Banca Filiale di con codice IBAN ;	
- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i	
- codice fiscale ;	
- codice fiscale ;	
L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni	
relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli	
stessi.	
6. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al	
presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a	

consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti	
bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione	
posta in essere, il seguente codice CIG: 92345049C4. I pagamenti, da	
effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con	
ordinativi a favore dell'Appaltatore da estinguersi mediante accreditamento	
sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa	
pubblica sopra indicato presso, Agenzia, con	
codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o	
postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica,	
che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua	
accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. Ai sensi e per gli effetti di cui al	
presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede	
dell'amministrazione comunale. Le parti si danno reciprocamente atto che il	
Responsabile del procedimento e Responsabile tecnico per l'Amministrazione	
Comunale committente è il Responsabile del Settore 1 del Comune di	
Firenzuola, Dott. Bacci Francesco. Le designazioni e/o il domicilio possono	
essere variati mediante comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata.	
Art. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE. L'Appaltatore si obbliga a	
rispettare tutte le norme e clausole del presente atto e degli atti richiamati nel	
precedente art. 2.	
Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE. È vietata la cessione del presente	
contratto a pena di nullità.	
Art. 11 –GARANZIE.	
1. L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103	

del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro, pari al%	
dell'importo contrattuale netto, mediante polizza fideiussoria	
bancaria/assicurativa, rilasciata da , agenzia di in data	
n	
2. La cauzione definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale	
ed è svincolata e restituita al contraente secondo quanto previsto dall'art. 103	
co. 5 del Codice.	
3. L'Appaltatore ha stipulato la seguente polizza di assicurazione	
prevista dall'art. del capitolato speciale:	
4 RCT/RCO n. rilasciata daagenzia di;	
in data, per i seguenti importi assicurati (massimali):	
Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la	
permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle	
quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni	
dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in	
sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione	
della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra	
individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai	
sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della	
cauzione definitiva rilasciata, a tiolo di penale. Resta ferma l'intera	
responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per	
danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti	
assicurativi, l'Appaltatore, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è	
tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con	
la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.	

Copie dei relativi contratti di assicurazione dovranno essere consegnate al	
Comune.	
Art. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA. Il presente contratto viene stipulato	
sulla base delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore in sede di gara, relative al	
possesso dei requisiti necessari, nonché sulla base degli accertamenti che è	
stato possibile effettuare ad oggi. Qualora, anche in seguito alla sottoscrizione	
del presente contratto e fino al termine del servizio, risultasse che	
l'Appaltatore ha reso dichiarazioni false, l'Amministrazione Comunale potrà	
risolvere il contratto. In tal caso sarà applicata a titolo di penale a carico	
dell'Appaltatore, la stessa somma garantita dalla cauzione definitiva prestata,	
che l'Amministrazione Comunale potrà incamerare direttamente.	
Art. 13 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. 1. Nel caso di	
controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto,	
l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma	
dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di	
Firenzuola, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative	
decisioni.	
2. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà	
facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Per tutte le controversie che	
dovessero insorgere le parti eleggeranno domicilio legale in Firenzuola e, per	
ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Firenze.	
3. Viene esclusa la competenza arbitrale.	
Art. 14 – PANTOUFLAGE 1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del	
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'aggiudicatario del contratto – sottoscrivendo il	
presente atto – conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti	
10	

di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito	
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex	
dipendenti del Comune di Firenzuola, che hanno esercitato poteri autoritativi	
o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio	
precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, quindi, di non	
trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la P.A. prevista	
dalla norma sopra riportata.	
Art. 15 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI	
E/O DIPENDENTI DELL'APPALTATORE. L'Appaltatore si obbliga,	
nell'esecuzione della presente appalto al rispetto del codice di comportamento	
dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di quello	
approvato dal Comune con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del	
17/12/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per	
l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della	
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
Art. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 1. La Stazione	
Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del	
D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i	
dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle	
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai	
regolamenti in materia.	
2. L'Appaltante è altresì informato che:	
- titolare del trattamento è il Comune di Firenzuola;	
- responsabile del trattamento è;	
3. In applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e al Regolamento	
44	

UE 2016/679, l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle	
informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e	
ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del	
trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente	
contratto. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve	
avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la	
diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo	
svolgimento del servizio stesso.	
ART. 17 – SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO	
Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa	
ed eccettuata, sono a completo carico della ditta appaltatrice, mentre l'IVA è a	
carico del Comune come per legge.	
carres der comune come per legge.	
Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è firmato digitalmente,	
ai sensi del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 121/2012, come segue:	
- da parte della Dott. Bacci Francesco, mediante firma digitale rilasciata da	
ARUBA S.p.A., firma qualificata, la cui validità risulta effettiva ad oggi,	
codice carta:;	
- da parte del sig, mediante firma digitale rilasciata da	
, firma qualificata, la cui validità risulta effettiva ad	
oggi, codice carta	
Letto, accettato e sottoscritto	
Per il Comune Dott. Bacci Francesco	
Per la Ditta Sig.	

L'Appaltatore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli	
1341 e seguenti del Codice civile, le seguenti condizioni contrattuali:	
ARTICOLO 2 (NORME DI RIFERIMENTO); ARTICOLO 3	
(CORRISPETTIVO); ARTICOLO 6 (INADEMPIENZE E PENALITA');	
ARTICOLO 7 (TRACCIABILITA'); ARTICOLO 9 (OBBLIGHI	
DELL'APPALTATORE); ARTICOLO 10 (DIVIETO DI CESSIONE DEL	
CONTRATTO); ARTICOLO 12 (CLAUSOLA RISOLUTIVA).	
Il presente atto occupa n. 12 pagine intere e parte della pagina n. 13.	